

ALLEGATO 2

CRITERI DI ACCESSO E CONTRIBUZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI RESIDENZIALI DELLE PERSONE DISABILI ED ANZIANE.

Premessa.

Sulla base dei principi definiti dall'articolo 40 della legge regionale n. 1/2004, i criteri di compartecipazione al costo dei servizi disciplinati nel presente atto si applicano alla quota socio assistenziale della retta praticata nelle strutture residenziali per persone disabili, anziane non autosufficienti (in attuazione delle DD.G.R. 17-15226 del 30 marzo 2005, 2-3520 del 31 luglio 2006, 51-11389 del 23 dicembre 2003) ed anziane autosufficienti.

Le competenti Commissioni Valutative ed i Servizi Sociali territoriali individuano i differenti percorsi progettuali per età, storia personale, condizione clinica, sociale complessivamente valutate e predispongono gli interventi o, nel caso di persone anziane autosufficienti, le proposte d'intervento che dovranno essere autorizzate dal Dirigente del Servizio Anziani. L'età anziana è considerata tale a partire, di norma, dal sessantacinquesimo anno, ad eccezione di situazioni particolari di età inferiore per le quali siano stati ipotizzati ed esperiti i possibili percorsi dedicati alle persone adulte ed adulte disabili della Città e si siano rivelati non appropriati. E' fatto salvo quanto previsto dal punto 16 del dispositivo della D.G.R. n. 56/2010 in tema di continuità della progettualità a carico dell'U.V.H.

1. Situazione economica

1.a Situazione economica per persone non autosufficienti.

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare del beneficiario.

Le disposizioni che seguono si applicano esclusivamente agli utenti già valutati dalle competenti commissioni ed inseriti in regime di convenzione.

La persona non autosufficiente contribuisce alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti, ove consentito dalla normativa specifica, che, pur essendo esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono erogati al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita ai punti seguenti.

1.b Situazione economica per anziani autosufficienti.

Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente anziano autosufficiente al costo della retta si valuta:

- la situazione economica del beneficiario della prestazione, composta dal reddito e dalle entrate oltre al valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- le risorse economiche che potrebbero essere rese disponibili per contribuire al costo dell'assistenza a suo favore dai familiari con più stretti legami. Tra i familiari si considerano gli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti) ed in assenza di questi i potenziali altri eredi anche non conviventi.

In attesa della ridefinizione delle norme nazionali relative al campo di applicazione ed alle modalità di calcolo dell'ISEE i familiari della persona autosufficiente presentano la dichiarazione relativa alla loro situazione economica tramite la DSE.

Tale situazione economica, accertata tramite la DSE, considererà la composizione del nucleo ed individuerà il livello di compartecipazione in base alle quote di solidarietà previste, entro i limiti dei massimali oltre indicati.

Il coniuge del beneficiario non divorziato o non legalmente separato, anche se non incluso nella sua scheda anagrafica, viene considerato sino a quando il beneficiario non documenti di aver intrapreso azioni per definire in sede giurisdizionale la propria posizione nei suoi confronti, escluso il caso in cui la diversa residenza sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

I familiari del beneficiario autosufficiente vengono considerati ovunque risiedano. I servizi comunali provvedono ad informare (previo consenso del beneficiario) i familiari del dovere di dichiarare la situazione economica del proprio nucleo per individuare l'eventuale quota di solidarietà che secondo i criteri del presente atto si presuppone sia fornita al beneficiario.

Sono da considerare le seguenti deroghe:

- a) in presenza di oggettive e documentate motivazioni che prefigurino l'impossibilità di una relazione tra il beneficiario e coloro che dovrebbero corrispondergli tali quote e la loro mancata corresponsione profili una situazione di abbandono del beneficiario;
- b) laddove all'esito dell'istruttoria condotta su situazioni di abbandono non siano ancora sufficienti gli elementi per avviare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria ma risulti necessario l'intervento e gli interessati non aderiscano al progetto;
- c) qualora l'intervento da attivare sia previsto in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria i servizi comunali, con provvedimento dirigenziale motivato, possono procedere all'erogazione dell'intervento a carico della Città senza tenere conto nel calcolo dell'importo della quota di solidarietà. I servizi sociali attiveranno poi le eventuali

necessarie segnalazioni alla Magistratura per l'attivazione delle procedure di protezione del beneficiario.

Chi è tenuto a partecipare con la quota di solidarietà dovrà presentare annualmente la propria DSE aggiornata.

2. Integrazione della retta

Il Comune di Torino erogherà l'integrazione alla quota socio - assistenziale della retta, se dovuta, nei termini di una anticipazione che sarà quindi soggetta a rimborso nel caso in cui l'utente percepisca entrate arretrate, relative al periodo d'integrazione. Nel caso in cui il cittadino sia in attesa di percepire, avendone conseguito il diritto, tali emolumenti dovrà sottoscrivere allo scopo apposito contratto, assistito dall'impegno di un congiunto di qualsiasi grado o di un terzo verso la Città di Torino per l'assunzione del debito del beneficiario per il pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1272 del Codice Civile.

Il cittadino è obbligato a comunicare tempestivamente ai servizi comunali l'avvenuta liquidazione delle spettanze e a restituire le somme anticipate dal Comune.

Il rimborso deve avvenire per l'intera somma ed in unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell'I.N.P.S. o da altro Ente. Su tale somma il beneficiario, o i legittimi eredi, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali. Qualora la restituzione non avvenga secondo i tempi e le modalità previsti nell'impegno di restituzione, si applicherà anche la rivalutazione monetaria.

In caso di rinuncia all'eredità, o in assenza di eredi, il Comune procederà al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dal Codice Civile.

3.Reddito

Sono da considerarsi:

- i redditi definiti in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) – o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali o assistenziali italiani e esteri, posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'integrazione della quota socio – assistenziale della retta, al netto delle imposizioni fiscali, contributive ed assistenziali ed al lordo degli importi detratti per trattenute, debiti pregressi e somme dovute ad altro titolo.
- il reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre

specificato, escluso i conti correnti o libretti postali di deposito per i quali verrà determinato applicando il 30% del valore dell'EURIBOR).

3.1 Franchigia sul reddito

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da non considerare nel calcolo della situazione reddituale.

Franchigia per il beneficiario:

una somma non inferiore ad € 116,00 mensili, aggiornabili in relazione al tasso di inflazione programmata in relazione alle risorse disponibili, deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali;

la franchigia sul reddito riferita al mese di dicembre è raddoppiata, come già disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 aprile 2005 (mecc. 2005 01966/024).

Tali importi potranno essere aggiornati nell'ambito della deliberazione annuale del Consiglio Comunale di revisione delle tariffe dei servizi.

Per le persone prive di reddito la quota mensile di piccole spese verrà erogata:

- dal Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali, su proposta del servizio sociale di riferimento, se ricoverate in presidi sul territorio cittadino;
- dal Servizio Anziani e dal Servizio Disabili, d'ufficio, se ricoverate in presidi fuori Città o con misure di protezione giuridiche attribuite all'Assessore pro tempore alla Salute, Politiche Sociali e ed Abitative della Città.

4. Patrimonio

4.1 Patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle seguenti componenti ed il suo valore, dichiarato nella DSE, è riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza.

a) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data indicata in premessa;

b) depositi e conti correnti, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data indicata in premessa;

c) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data indicata in premessa;

- d)** azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data indicata in premessa;
- e)** partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data indicata in premessa, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- f)** partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- g)** altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data indicata in premessa, i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato -; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h)** valore dei beni mobili posseduti alla data indicata in premessa, ad eccezione dei veicoli.
- i)** imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera f).

In caso di patrimoni e beni mobiliari cointestati, ossia intestati al beneficiario e ad altre persone il dichiarante deve indicare l'intero importo dei patrimoni mobiliari e l'intero valore dei beni se tali cointestatari non siano essi stessi beneficiari d'intervento ed abbiano quindi presentato la propria personale dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche. In questo caso quindi il dichiarante non deve dividere i patrimoni e beni mobiliari cointestati per il numero dei contestatari in quanto si considerano quote di spettanza per l'intero del ricoverato le seguenti poste: accredito stipendi o pensioni, contributi, aiuti economici, sussidi e altre provvidenze; frutti civili di capitali di proprietà dell'intestatario, accredito di canoni di locazione o altre rimesse di proprietà esclusiva dell'intestatario, accredito di risarcimenti, indennizzi, rendite riferibili esclusivamente al ricoverato, accredito del corrispettivo di alienazioni di beni di proprietà esclusiva del ricoverato; accredito di donazioni o quote di successioni per le quali il ricoverato è

donatario o erede; titoli mobiliari di qualunque natura acquistati con liquidità proprie del ricoverato, tra cui vanno ricomprese le poste prima elencate.

Il valore di donazioni, lasciti, corrispettivi di cessioni a titolo oneroso percepiti nei cinque anni precedenti la domanda d'intervento si considera come componente del patrimonio mobiliare.

4.1.1 Franchigia sul patrimonio mobiliare

Qualora il valore del patrimonio mobiliare posseduto sia superiore ad € 15.493,71 non è possibile erogare la prestazione d'integrazione retta.

Per individuare il tempo di esclusione all'accesso occorrerà dividere il valore eccedente la franchigia per l'ammontare mensile o annuale della prestazione teoricamente a carico della Città.

4.2 Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore – determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa IMU - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza e dichiarati nella DSE .

Nel patrimonio immobiliare sono compresi:

- il valore dei diritti di proprietà, usufrutto e superficie posseduti su beni immobili ed il valore economico di nuda proprietà, enfiteusi e servitù;
- il valore dei beni donati e ceduti nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Per il computo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà si utilizzano i coefficienti di cui alla Decisione Interdirigenziale del 22 dicembre 2011 - Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 - in vigore dal 1° gennaio 2012.

Dovrà essere detratto il valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

Non sono considerati i beni immobili esenti dall'applicazione dell'IMU.

4.2.1 Franchigia sul patrimonio immobiliare

Qualora il valore del patrimonio immobiliare posseduto sia superiore a 51.645,69 € per l'insieme dei beni se tra questi è inclusa l'abitazione principale e superiore a 20.000,00 € se si possiedono esclusivamente beni diversi dall'abitazione principale, non è possibile erogare la prestazione d'integrazione retta a carico della Città.

Per abitazione principale/prima casa ai fini del presente provvedimento deve intendersi o l'abitazione in cui il beneficiario vive o, qualora non viva in abitazione su cui gode di diritti

reali, l'eventuale immobile a carattere abitativo di cui disponga a tale titolo se sito nel comune di Torino.

4.3 Valore dei patrimoni immobiliari che superano la franchigia

Qualora il valore della prima casa del beneficiario superi la franchigia per essa prevista, l'erogazione della prestazione d'integrazione retta a carico della Città non è possibile.

In caso di titolarità di proprietà immobiliari e di insufficiente liquidità il beneficiario o altro soggetto legittimato è invitato a disporre del bene mediante contratto che dia diritto ad un corrispettivo o comunque ad un'entrata anche mediante la costituzione di garanzie reali, oppure ad alienare l'immobile. A tale scopo la Giunta Comunale attivando allo scopo anche i servizi e le collaborazioni in essere in materia di politiche abitative individuerà forme di aiuto, al beneficiario o ad altro soggetto legittimato, nel disporre del bene, al fine di potersi garantire la sufficiente liquidità per sostenere il costo assistenziale.

Nelle more della stipulazione dei contratti di cui sopra è in facoltà della Città di Torino erogare a titolo di prestito la prestazione, previa stipulazione di un apposito contratto, nel quale il beneficiario, il suo rappresentante legale, un congiunto di qualsiasi grado od un terzo assumono verso la Città di Torino il debito del beneficiario per il pagamento delle somme spese dalla Città per l'integrazione retta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1272 del Codice Civile e con le procedure di cui al R.D. 639/1910.

La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma al momento della alienazione dell'immobile. Su tale somma il beneficiario, o i legittimi eredi, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali. Qualora la restituzione non avvenga secondo i tempi e le modalità previsti nell'impegno di restituzione, si applicherà anche la rivalutazione monetaria.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti possono essere derogate per le persone con disabilità ricoverate in presidio residenziale non in modo definitivo le cui condizioni permettano futuri percorsi di vita indipendente.

In caso di rinuncia all'eredità, o in assenza di eredi, il Comune procederà al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dal Codice Civile.

Qualora il valore dei patrimoni immobiliari ulteriori rispetto alla prima casa del beneficiario superi la franchigia per essi previsti, non è possibile erogare la prestazione d'integrazione retta a carico della Città.

4.4 Valutazione della consistenza patrimoniale (mobiliare ed immobiliare)

Ai fini del calcolo della situazione economica, la variazione del patrimonio mobiliare od immobiliare nei 5 anni precedenti la richiesta d'intervento, contemplata nei punti 4.1 e 4.2, viene considerata al netto delle sotto indicate spese, in coerenza con gli atti che

regolano gli interventi di assistenza economica:

- massa passiva per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare;
- debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività lavorative autonome o d'impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi previsti per tali eventi nell'apposito Fondo nazionale;
- ripiano di morosità di canoni relativi a contratti di locazione regolarmente registrati ed intestati al beneficiario o al familiare in difficoltà convivente, precedentemente al ricovero, con l'assistito;
- ripiano di morosità di utenze domestiche pregresse, relative a contratti regolarmente stipulati ed intestati al beneficiario o al familiare in difficoltà convivente, precedentemente al ricovero, con l'assistito;
- imposte di successione;
- spese funerarie sostenute a seguito del decesso del coniuge o parenti entro il quarto grado di componenti del nucleo;
- ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, a seguito dichiarazione di inagibilità, solo qualora abitata dal familiare in difficoltà convivente, precedentemente al ricovero, con l'assistito;
- eliminazione di barriere architettoniche, in conformità con le norme che regolano la materia, solo qualora abitata dal familiare in difficoltà convivente, precedentemente al ricovero, con l'assistito;
- spese sanitarie e per assistenza personale.

Tali spese possono essere valutate solo se sostenute nel periodo successivo alla variazione patrimoniale e sorrette da documentazione fiscale.

Le spese di ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, eliminazione di barriere architettoniche, spese funerarie, sono considerate nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta, in quanto già oggetto di agevolazioni fiscali.

In caso di ricovero preesistente ogni variazione della consistenza patrimoniale sarà considerata ai sensi dell'articolo 5.2.

5. Validità della situazione economica

La situazione economica ha validità annuale.

Eventuali variazioni positive o negative subentrate durante il periodo di validità della dichiarazione devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione (o altro soggetto legittimato ai sensi del DPR 445/2000 c. 4) entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

Fatto salvo l'obbligo di cui sopra, l'Amministrazione aggiornerà la situazione economica individuale, sulla base della documentazione certificante fatti, stati, atti o qualità personali acquisita d'ufficio anche a mezzo di collegamenti telematici, come previsto dalla normativa vigente; tale aggiornamento sarà considerato accettato se il beneficiario della prestazione (o altro soggetto legittimato ai sensi del DPR 445/2000 c. 4) non presenterà richiesta di revisione nei trenta giorni successivi la comunicazione della variazione di quota.

5.1 Variazione del reddito

Qualora il reddito alla data della presentazione dell'istanza differisca dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO), dall'ultimo certificato sostitutivo o dall'ultima DSE presentata all'Amministrazione, il beneficiario della prestazione (o altro soggetto legittimato ai sensi del DPR 445/2000 c. 4) deve autocertificare la variazione che verrà assunta quale base di calcolo per definire la contribuzione.

Qualora si modifichi il reddito nel corso dell'anno solare l'Amministrazione aggiornerà la situazione reddituale individuale nel caso in cui la variazione positiva o negativa sia uguale o superiore al 3%.

5.2 Variazione della consistenza patrimoniale (mobiliare ed immobiliare)

Qualora la consistenza patrimoniale nel corso di erogazione della prestazione differisca da quella dell'anno precedente, l'Amministrazione considererà le variazioni al netto esclusivamente delle spese sostenute per:

- imposte di successione;
- spese funerarie sostenute a seguito del decesso del coniuge o parenti entro il quarto grado di componenti del nucleo. Tali spese sono considerate nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta, in quanto già oggetto di agevolazioni fiscali.

6. Franchigia: casi particolari

6.1 Per persone anziane non autosufficienti

In caso di ricovero temporaneo, di sollievo, ambedue per un periodo non superiore ai trenta giorni in un anno, la franchigia applicata sarà quella sul reddito prevista al punto 3.1 di € 116,00 mensili, aggiornabili in relazione al tasso di inflazione programmata in relazione alle risorse disponibili, oltre alle spese sostenute per la casa fino ad un massimo di € 430,38 mensili.

In caso di frequenza di un servizio diurno non inserito in un progetto di assistenza domiciliare la franchigia applicata sarà di € 616,97 mensili (per l'anno 2012), che corrisponde alla pensione integrata con la maggiorazione sociale secondo quanto indicato nella DGR 39-11190 del 6/04/2009 e s.m.i., oltre alle spese sostenute per la casa fino ad un massimo di € 430,38 mensili.

Nelle spese sostenute per l'abitazione principale sono da considerare: locazione, spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, spese accessorie generali, riscaldamento, ratei per l'estinzione degli eventuali mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e Imposta Municipale Unica (IMU). Si includono nella franchigia anche le spese per l'abitazione sopra descritte dovute ma non ancora effettivamente versate; qualora esse siano riferite ad una abitazione in affitto, per tale abitazione il beneficiario deve avere stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato.

I valori potranno essere aggiornati nell'ambito della deliberazione annuale del Consiglio Comunale di revisione delle tariffe dei servizi.

6.2 Per persone anziane autosufficienti

Per esigenze personali particolari documentate dagli interessati e dai presidi ospitanti (es. spese per comportamenti individuali problematici, quote di spese sanitarie a carico dell'utente quali ticket e medicinali assolutamente necessari di fascia "C"....) potrà essere proposto, a cura del Servizio Sociale competente, l'aumento della franchigia di cui al punto 3.1.

6.3 Per persone disabili

In considerazione delle diverse tipologie di strutture residenziali dedicate, i valori delle franchigie sul reddito ("quote esenti") sono le seguenti:

1. € 727,70 (pari alla cifra corrispondente al Reddito di Mantenimento sommata alla pensione di Invalidità civile o Assegno di incollocabilità) a disposizione delle persone inserite in presidi per disabili motori e Servizi di Autonomia (convivenze guidate) per contribuire alla cassa comunitaria per spese di vitto, utenze, socializzazione e spese personali;
2. € 327,20 (pari alla quota del reddito di mantenimento riferita al secondo componente) a disposizione delle persone inserite in Presidi con specifici progetti di Autonomia (quali Gruppi Appartamento) per socializzazione e vita di relazione;
3. per esigenze personali particolari documentate dagli interessati e dai presidi ospitanti (es. sostituzioni continue di capi di vestiario dovute a comportamenti individuali problematici, quote di spese sanitarie a carico dell'utente quali ticket e medicinali

assolutamente necessari di fascia “C”, quote su protesi ed ausili, ecc.) potrà essere proposta, a cura del Servizio Sociale competente, l’aumento della franchigia di cui al punto 3.1;

4. franchigia corrispondente al 70% dell’eventuale reddito da lavoro alternativa rispetto alle eventuali altre franchigie di reddito. Viene utilizzata la franchigia più favorevole. Vengono, inoltre, detratti dalla contribuzione giornaliera, definita in base alle norme del presente allegato, € 12,91 per ogni giorno (di almeno 10 ore continuative) di rientro in famiglia. Tale detrazione non si applica a chi in base alla situazione economica dichiarata al momento della presentazione dell’istanza o alle variazioni dichiarate successivamente deve contribuire per l’intera quota socio assistenziale di retta

7. Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente, precedentemente al ricovero, con l’assistito

A favore del coniuge e dei familiari conviventi precedentemente al ricovero e che versano in difficoltà economica, dal reddito dell’utente ricoverato vengono detratte rispettivamente le quote di reddito di mantenimento e d’inserimento che sarebbero erogate in base alla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) e s.m.i., "Disciplina degli Interventi sull’assistenza economica", oltre agli importi delle spese sostenute relative al canone di locazione ed alle altre spese per l’abitazione principale sino ad un massimo di 430,38 € mensili.

Qualora il familiare della persona ricoverata sia di età inferiore a sessantacinque anni, il competente servizio territoriale potrà proporre un piano economico d’intervento che verrà assunto come valore per la detrazione dal reddito dell’utente, eccezionalmente in deroga ai criteri della D.C.C. mecc. 2000 05700/19 e s.m.i., assumendo le quote del reddito di mantenimento come parametri di riferimento, oltre agli importi delle spese sostenute relative al canone di locazione ed alle altre spese per l’abitazione principale sino ad un massimo di 430,38 € mensili.

Non si tiene conto delle indennità concesse a titolo di minorazione a favore del familiare in difficoltà.

Nel caso in cui il reddito della persona ricoverata non sia sufficiente per garantire gli importi sopra determinati, il piano economico di intervento sarà predisposto dal competente servizio territoriale in base ai criteri previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) e s.m.i "Disciplina degli Interventi sull’assistenza economica".

8. Compartecipazione alla spesa dei parenti dell'anziano autosufficiente

Per la copertura della quota socio assistenziale di retta, qualora il beneficiario autosufficiente non sia in grado di farvi interamente fronte, occorre considerare la condizione economica anche dei parenti legittimari, o in loro assenza di altri eredi, in via preventiva rispetto alla definizione dell'intervento integrativo comunale.

I parenti del beneficiario, sia conviventi che non conviventi precedentemente al ricovero, fruiscono ciascuno di una franchigia pari a 2 volte il Reddito di Mantenimento del nucleo più le spese per l'abitazione sostenute sino ad un massimo di 430,38 € mensili, diviso il numero di tali conviventi.

Per consentire che la partecipazione agli oneri di assistenza del beneficiario sia riferita ai soli redditi personali del parente e non anche ai redditi degli altri familiari con esso conviventi si considerano esclusivamente reddito, patrimonio mobiliare ed immobiliare (ad esclusione della casa di abitazione) propri che superano la franchigia del loro nucleo.

La franchigia del patrimonio mobiliare è proporzionale al numero delle persone del nucleo: si ottiene moltiplicando il valore base della franchigia secondo questa scala di equivalenza:

N° di persone	Franchigia del patrimonio mobiliare Valore base € 15.493,71
1	1
2	1.7
oltre 2	si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni altro componente

Il valore rilevato dalla condizione economica che supera la franchigia prevista viene considerato fino ad un valore massimo, pari a una quota di solidarietà prefissata, così individuata:

per il coniuge o il genitore (convivente o meno prima del ricovero): fino a 400 € mensili;

per il figlio/a od ogni altro erede (convivente o meno prima del ricovero): fino a 250 € mensili;

Qualora il valore dei patrimoni immobiliari dei conviventi e dei parenti del beneficiario autosufficiente superino la franchigia per essi prevista, dal valore della prestazione a carico della Città si detrae la "quota di solidarietà" a loro carico prevista.

9. Controlli

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 il Comune di Torino eseguirà i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.